



*F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.*

Zona Industriale - C.da Sant'Elena - 66026 ORTONA (CH)

REALIZZAZIONE TERZO CAPANNONE DEPOSITO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA ATTIVITA' PORTUALE PER STOCCAGGIO CEREALI, FARINE DI SOIA, COKE DI PETROLIO, CARBONE, MATERIALI INERTI, SALE E ARGILLE

*PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'*

*Art. 20 D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152*

**RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI PRODOTTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' IN DATA 03/12/2015 SOCIETA' F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.**

*Ortona, 09 Dicembre 2015*

F.LLI NERVEGNA  
AUTOTRASPORTI S.r.l.

F.LLI NERVEGNA Autotrasporti Srl  
IL PRESIDENTE  
Claudio Nervegna

DOTT. ING. MAURIZIO CAVALIERE



REALIZZAZIONE TERZO CAPANNONE DEPOSITO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA  
ATTIVITA' PORTUALE PER STOCCAGGIO CEREALI, FARINE DI SOIA, COKE DI  
PETROLIO, CARBONE, MATERIALI INERTI, SALE E ARGILLE

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**

*Art. 20 D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152*

**RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI PRODOTTE NEL CORSO  
DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' IN DATA 03/12/2015  
SOCIETA' F.lli NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.**

FINALITA' E IMPOSTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione costituisce il documento con il quale vengono formulate le risposte alle controdeduzioni prodotte dalla Sig.ra Alessandra Di Virgilio e da alcuni privati Cittadini residenti in Contrada Alboreto – Ortona (CH) in data 03/12/2015, nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) avviata dalla Società F.lli Nervegna Autotrasporti s.r.l. al fine di ampliare lo stoccaggio di coke di petrolio/carbone da 18.000 mc già autorizzati a 28.000 mc, utilizzando anche il terzo capannone da realizzare.

Le osservazioni sono state inviate via PEC alla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 03/12/2015, poche ore prima della riunione del Comitato stesso.

Gli argomenti trattati nella presente sono esclusivamente di natura tecnica e basati su dati, sulla normativa vigente e su risultati di studi esistenti.

PREMESSA

La Società F.Ili Nervegna Autotrasporti S.r.l. ha attivato in data 14/07/2015 la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) al fine di ampliare lo stoccaggio di coke di petrolio/carbone da 18.000 mc già autorizzati a 28.000 mc, utilizzando anche il terzo capannone da realizzare.

L'attività suddetta è soggetta alla citata procedura per la presenza del coke di petrolio in quantità superiore a 1.000 mc: in tal caso l'attività rientra nella fattispecie di cui al punto 8, lettera g) dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 "*Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup>*".

A fine agosto 2015 furono trasmesse alla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali due osservazioni formulate da Associazioni e privati Cittadini.

In data 04/09/2015 la Società F.Ili Nervegna Autotrasporti S.r.l. ha inviato le relative controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra.

Il Comitato V.I.A. si è riunito in data 17/09/2015 esprimendo un parere di rinvio con Giudizio n. 2557 del 17/09/2015, richiedendo alcune integrazioni che la Società F.Ili Nervegna Autotrasporti S.r.l. ha trasmesso in data 30/10/2015.

Infine è stato programmato l'esame della richiesta in questione in occasione del Comitato V.I.A. del 01/12/2015, poi spostato al 03/12/2015.

In tale data e poche ore prima della riunione del Comitato V.I.A., venivano trasmesse via PEC alla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, le controdeduzioni a firma della Sig.ra Alessandra Di Virgilio e da alcuni privati Cittadini residenti in Contrada Alboreto – Ortona (CH).

La presente nota costituisce la risposta alle controdeduzioni di cui sopra.



RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI INVIATE IN DATA 03/12/2015

ASPETTI GENERALI

Prima di entrare nel merito delle risposte alle controdeduzioni, va ricordato che la attività in esame è esclusivamente una attività di tipo commerciale, senza alcun tipo di trasformazione e/o lavorazione di prodotti.

La Società F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. ha ottenuto ad oggi tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio del deposito, relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed all'impatto acustico, confluite nella Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata dalla Provincia di Chieti – Settore n. 7 con Determinazione Dirigenziale n. DT 129 del 25/02/2015. Nel contempo il deposito ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi prot. 559 del 15/01/2013 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti (attualmente in corso di aggiornamento).

Il deposito è in funzione già da diversi anni e si dispone di una serie di rilevazioni relative alle emissioni in atmosfera, alla qualità delle acque scaricate nel corpo idrico recettore (fosso Casone) ed alla valutazione dell'impatto acustico in fase di esercizio. Tutti i dati sono stati misurati in fase di esercizio ed hanno confermato che il deposito non comporta particolari impatti per l'ambiente circostante.

RISPOSTA CONTRODEDUZIONI SIG.RA DI VIRGILIO ALESSANDRA E PRIVATI CITTADINI – CONTRADA ALBORETO – ORTONA (CH)

Le controdeduzioni in questione sono costituite da argomentazioni pressoché identiche a quelle che sono state formulate nel corso degli ultimi 5 anni dal 2010 ad oggi, in occasione della prima domanda di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Di conseguenza anche le relative risposte riprenderanno i medesimi concetti e dati, già espressi nelle precedenti note della scrivente Società.

Nel caso specifico delle controdeduzioni in esame, vengono trattati tre argomenti principali.

A. Emissione Polveri

Viene citato un articolo scientifico (G. Pinelli, *Il coke di petrolio come fonte di energia: valutazione critica*, La Rivista dei Combustibili, Vol. 57, fasc. 1, 2003), scaricabile al seguente link: [http://www.ssc.it/pdf/2003/COMB1\\_18-34.pdf](http://www.ssc.it/pdf/2003/COMB1_18-34.pdf), ben noto alla scrivente Società tant'è che è stato citato e riportato nella bibliografia delle Controdeduzioni del 05/10/2010<sup>1</sup>.

Si tratta di argomenti che furono valutati e approfonditi già nel 2010. Fu riscontrato che un elemento di pericolosità del coke di petrolio (molto probabilmente l'unico nelle condizioni di

<sup>1</sup> A tal fine si consulti anche l'aggiornamento di detto articolo: G. Pinelli, *Il coke di petrolio come fonte di energia: un aggiornamento*, La Rivista dei Combustibili, 2008.

stoccaggio nel deposito), fosse dovuto alla potenziale emissione di polveri. Per tale motivo già nel 2010 si scelse di adottare per lo stoccaggio del coke di petrolio una soluzione all'interno di un capannone ermeticamente chiuso. Detta soluzione si è rilevata del resto innovativa in quanto attualmente viene prescritta ed adottata in altre situazioni, tra l'altro non tutte, di stoccaggio di coke di petrolio.

Pertanto sono state eliminate le emissioni diffuse ed incontrollate derivanti dallo stoccaggio del coke di petrolio. Nel dettaglio ciascun capannone è munito di un sistema di aspirazione autonomo e le emissioni vengono convogliate in unico punto (camino) per ciascun capannone, previo trattamento in un sistema di abbattimento dedicato. I suddetti punti di emissione sono stati autorizzati già da diversi anni dagli Enti competenti e confermati nell'ultima Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), rilasciata dalla Provincia di Chieti con Determinazione n. DT129 del 25/02/2015 ed allegata alla Domanda di Verifica di Assoggettabilità del 14/07/2015.

I camini in questione sono stati oggetto di controllo nel corso degli anni scorsi: sono disponibili misure ed analisi documentate da cui risulta che la concentrazione delle polveri emesse in atmosfera e derivanti dallo stoccaggio del coke di petrolio sono del tutto trascurabili.

**B. Effetto cumulo con attività esistenti**

Alla luce delle risultanze analitiche sopra menzionate non può essere considerato un effetto cumulo fra il deposito della Società F.Lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. e le altre attività adiacenti poiché la qualità e gli ordini di grandezza degli impatti non sono per nulla confrontabili, dovendo raffrontare uno stoccaggio con attività produttive vere e proprie.

**C. Distanza da edifici civile abitazione**

In merito alla localizzazione del deposito in esame, è ubicato all'interno di una zona industriale di Ortona (Contrada Tamarete), che rappresenta una soluzione ottimale per la localizzazione di attività simili. Eventuali impatti su abitazioni ubicate nelle vicinanze della zona industriale non sono imputabili alla attività eseguita nel deposito della Società F.Lli Nervegna Autotrasporti S.r.l., esclusivamente di tipo commerciale, senza alcun tipo di trasformazione e/o lavorazione di prodotti.

Ortona, 09 Dicembre 2015

F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.

F.LLI NERVEGNA Autotrasporti Srl  
IL PRESIDENTE  
Claudio Nervegna


